
Obblighi di verifica

La verifica deve essere eseguita dal tecnico incaricato, che può avvalersi delle mappe messe a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna e pubblicate nell'Ordinanza Commissariale n. 112 del 2013. Le mappe sono disponibili sul sito:

www.ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia e sovrapposte alle planimetrie delle aree urbanizzate.



Attenzione! Se svolgo attività pericolose per l'ambiente o sono un esercizio commerciale con superficie di vendita superiore a 1.500 mq, sono un edificio in *classe d'uso III* e devo riferirmi all'area ricompresa all'interno della **linea rossa**. Le altre attività produttive generalmente ricadono in *classe d'uso II*, pertanto devo riferirmi alla **linea blu** (D.G.R. n.1661/2009). Gli edifici agricoli ricadono in *classe d'uso I* e devo fare riferimento alla **linea nera**.

Quando devo eseguire la verifica di sicurezza secondo normativa tecnica?

Devo procedere secondo le usuali procedure di verifica da normativa tecnica se il fabbricato è stato danneggiato o, indipendentemente dal danno, in tutte le aree in cui il sisma ha avuto un'intensità insufficiente per considerare collaudata la struttura.

Attenzione! Se la verifica mostra, anche a seguito della rimozione delle carenze, un livello di sicurezza inferiore al 60% di quella richiesta ad un edificio nuovo, devo procedere con interventi di miglioramento sismico. Per eseguire gli interventi ho a disposizione tempistiche variabili dai 4 a 8 anni dall'esecuzione della verifica a seconda della gravità delle carenze (Art. 3 c. 10 legge n. 122/2012).

Risorse per le imprese

A sostegno delle imprese nelle aree colpite dal sisma sono stati stanziati finanziamenti sia per la messa in sicurezza dei fabbricati sia per il risarcimento di danni a macchinari e scorte. I canali a disposizione sono:

- Ordinanza del Commissario Delegato n. 23/2013 e s.m.i. (n. 26/2013, 52/2013, 91/2013)
- Ordinanza del Commissario Delegato n. 57/2012 e s.m.i. (n. 74/2012, n.15/2013, n.42/2013)

Inoltre, tra Regione Emilia-Romagna e Ordini professionali è stato siglato un protocollo di intesa che stabilisce quali prestazioni possono essere ricomprese all'interno delle spese tecniche ammissibili a finanziamento mediante i contributi per la ricostruzione stanziati dal Commissario Delegato.

Linee di indirizzo per la ricostruzione

Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha reso disponibile un documento tecnico per la ricognizione delle carenze strutturali descritte dal Decreto legislativo n. 74 e indirizzi per la loro risoluzione. Il documento è disponibile sul sito:

www.cslp.it nella sezione Articoli rif. Decreto Legge 74/2012 - art. 3.

La Protezione civile in collaborazione con gli Ordini degli Ingegneri, Università e Imprese del settore, ha pubblicato un utile documento tecnico che riporta le linee di indirizzo per interventi locali e globali su edifici industriali monopiano non progettati con criteri antisismici. Il documento è disponibile sul sito:

www.reluis.it nella pagina dedicata al Terremoto Emilia 2012.

La Regione Emilia-Romagna in collaborazione con l'Associazione Geotecnica Italiana ha pubblicato linee guida specifiche per gli aspetti geotecnici correlati agli interventi su edifici industriali monopiano non progettati con criteri antisismici. Il documento è disponibile sul sito:

www.ambiente.regione.emilia-romagna.it\geologia



viale della Fiera, 8 | 40127 Bologna telefono 051.5274792 segrgeol@regione.emilia-romagna.it

www.regione.emilia-romagna.it/terremoto www.ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia



Obblighi di legge

Cosa devo controllare?

Cosa devo fare?

A seguito degli eventi sismici del 2012, la vulnerabilità strutturale rivelata da alcune tipologie di fabbricati a uso produttivo ha posto l'attenzione sul tema della sicurezza di questi edifici. La legge n. 122/2012 - Art. 3 c. 7, integrata dalla legge n. 71/2013, ha fissato specifici adempimenti per i titolari di attività produttive al fine di favorire una ripresa del lavoro in condizioni di adeguata sicurezza.

Sei un titolare di attività produttiva?

Sì, ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 sei il responsabile della sicurezza nei luoghi di lavoro.

La tua attività produttiva si svolge in uno dei comuni del cratere sismico?

Sì, se la tua attività è situata in uno dei 33 comuni individuati dall'Allegato 1 della legge n. 122/2012 (sotto elencati), allora per ottenere il certificato di agibilità sismica devi innanzi tutto controllare se il tuo fabbricato ha carenze strutturali quali quelle specificate nella legge n. 122/2012, **anche se non è stato danneggiato dagli eventi sismici.**

Campagnola Emilia Correggio Fabbrico Novellara Reggiolo Rio Saliceto Novi di Modena Rolo San Giovanni in Persiceto Ravarino San Pietro in Casale Bomporto Camposanto San Felice sul Panaro Bondeno San Possidonio Carpi Cento Cavezzo San Prospero Ferrara Concordia sulla Secchia Soliera Mirabello Crevalcore Finale Emilia Poggio Renatico Galliera Medolla Sant'Agostino Mirandola Pieve di Cento Vigarano Mainarda

I 33 Comuni dell'Allegato 1 della legge n. 122/2012

Sì, se la tua attività, pur non rientrando nei 33 comuni della legge n. 122/2012 è comunque situata in un comune indicato dall'art. 67 septies della legge n. 134/2012, allora devi attivare la procedura di certificazione di agibilità sismica **solo in presenza di danni causati dal sisma**. I danni devono essere accertati unicamente da organismi competenti per verifiche di agibilità post-sisma.

Quali sono le carenze strutturali che devo controllare?

Le carenze richiamate nella legge n. 122/2012, per le quali è necessario attivarsi per la certificazione di agibilità sismica, sono:


- a. mancanza di collegamenti tra elementi strutturali
- b. tamponamenti non adeguatamente ancorati alla struttura
- c. scaffalature pesanti non controventate che collassando possono danneggiare le strutture portanti.

Queste carenze possono essere sia preesistenti (dovute al metodo di costruzione del fabbricato) sia causate dal sisma 2012 (collegamenti presenti ma non sufficientemente resistenti, quindi danneggiati).

Attenzione! Le carenze causate dai danni prodotti dagli eventi sismici, diverse da quelle elencate, devono essere espressamente individuate dal tecnico incaricato.



Esempio di zone da analizzare per la valutazione delle possibili carenze



Esempi di collegamenti tra travi e pannelli di copertura a) non visibili esternamente - b) visibili

I collegamenti tra gli elementi sono sempre visibili?

I collegamenti possono essere non visibili (generalmente realizzati con perni nascosti e getti di completamento) o visibili (generalmente realizzati con dispositivi metallici). Spetta al tecnico incaricato il controllo della presenza o meno dei collegamenti, mediante indagini e/o recupero del progetto il cui deposito, per opere in cemento armato, è obbligatorio dal 1971 (legge n. 1086/71).

Se il fabbricato ha carenze strutturali cosa devo fare?

Devo sempre eliminarle, quando mi trovo in uno dei 33 comuni compresi nell'Allegato 1 della legge n. 122/2012, questo indipendentemente dalla presenza di danni e dall'intensità dell'evento subito; mentre quando mi trovo in uno dei restanti comuni del cratere sismico devo intervenire solo in presenza di danno. Gli interventi ammessi sono rafforzamenti locali o opere provvisionali. Risolte le carenze, il tecnico incaricato rilascia il **certificato di agibilità sismica provvisorio** e posso continuare la mia attività all'interno del fabbricato.

Attenzione! Il certificato provvisorio va depositato al Comune territorialmente competente.

Come si ottiene il certificato di agibilità sismica?

Il certificato di agibilità sismica provvisorio si perfeziona in certificato di agibilità sismica solo a seguito di verifica di sicurezza del fabbricato.

Attenzione! La verifica di sicurezza del fabbricato deve essere eseguita entro il 08/06/2014 (proroga Art. 1 comma 363 della legge n. 147/2013).

Attenzione! Il certificato di agibilità sismica va depositato al Comune territorialmente competente.

Se non ho avuto danni devo procedere alla verifica di sicurezza del fabbricato?

Se l'edificio, pur avendo carenze strutturali, **non** ha subito **nessun tipo di danneggiamento**, la legge n. 122/2012 (Art. 3 c.10) prevede una procedura di verifica di sicurezza semplificata basata sul buon comportamento mostrato dall'edificio nel corso del sisma.

Quando si può utilizzare la verifica di sicurezza semplificata?

La verifica semplificata, da eseguirsi da parte del tecnico incaricato, si può applicare: nei territori in cui il sisma abbia indotto sulle strutture una accelerazione maggiore del 70% di quella prevista per edifici di nuova realizzazione o ove si sia rilevata un'intensità macrosismica pari o superiore a 6. La struttura deve avere superato questo evento senza alcun tipo di danneggiamento.